

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Anno: 2015 | Numero: 24826 | Sezione: IV |
|------------|---------------|-------------|

Soggetto imputato

| | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato | C.S.E. | Dirigente |
| Responsabile dei lavori | Committente | Preposto | R.S.P.P. |
| Lavoratore | Altro: | | |

Esito

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| Assoluzione | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condanna: | pena detentiva | <input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria | pena sia detentiva che pecuniaria | pena non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: no | | | | |
| Risarcimento alla costituita parte civile: si | | | | |
| Altro: no | | | | |
| Quantum: Euro mille di multa | | | | |
| Gradi precedenti | | | | |
| 1°Grado: Tribunale La Spezia 7 dicembre 2012 condanna alla pena di € 1.000,00 di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. | | | | |
| 2°Grado: Corte di appello di Genova con sentenza 17 marzo 2014 confermava il primo grado di giudizio. | | | | |
| Precedente giudizio di Cassazione: no | | | | |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no | | | | |

Classificazione dell'evento

| | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia | Non riguarda un infortunio | | |
| Tipo di evento: | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale | Mancata tutela | | |
| Tipo di infortunio: | <input checked="" type="checkbox"/> lesioni | morte | | |

Fattispecie

nell'effettuare lavori di pulizia di una macchina presente in cantiere ed utilizzata per la preparazione della malta, provvedeva alla rimozione di della griglia di protezione della tramoggia senza avere previamente effettuato lo scollegamento della macchina stessa dall'alimentazione elettrica e così rimaneva preso per un braccio all'interno della macchina subendo lesioni personali guarite in 130 giorni con indebolimento permanente a carico dell'apparato osteoarticolare per residua limitazione funzionale di grave entità a carico dell'arto superiore destro.

Soggetto leso

| | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Salute & Sicurezza |
| Altro: | | Ulteriori soggetti lesi: no | | |

Tipologia del luogo di avvenimento

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Privato | | |

Principio di diritto

costituisce obbligo del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro e che, qualora siano richieste conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro. Si trattava, dunque, di operazione particolare e non usuale che presupponeva una informazione specifica sulle modalità operative e della quale, come tale, avrebbe dovuto essere fatto divieto all'infortunato per essere affidata a persona con adeguata formazione, dovendosi considerare che la corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione del lavoratore prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo

strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate (Sez. 4, n. 44106 del 11/07/2014, P.G. e p.c. in proc. Beghi, Rv. 260637).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso | Ricorso inammissibile |
| Annullamento: | <i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. | |

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.